



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DELLA CITTÀ DI RIVOLI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ~~198~~ del ~~17/12/2025~~

Indice

Art. 1 - Finalità e principi generali.....	3
Art. 2 - Oggetto dell'Albo.....	3
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo.....	4
Art. 4 - Modalità di iscrizione all'Albo – Aggiornamento e cancellazione.....	5
Art. 5 - Diritti delle Associazioni iscritti all'Albo	6
Art. 6 - Obblighi delle Associazioni iscritte all'Albo.....	6
Art. 7 - Esclusioni dall'Albo	7
Art. 8 - Pubblicità dell'Albo.....	7
Art. 9 - Entrata in vigore.....	7
Art. 10 - Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta presso il Comune di Rivoli dell'Albo della Associazioni e degli Enti del terzo settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del vigente Statuto comunale e ai sensi dell'art. 12 della legge 241 del 07.08.1990.
2. Il Comune di Rivoli riconosce e valorizza la rilevante funzione sociale svolta dalle Associazioni e dagli Enti del Terzo Settore, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile, agevolandone il loro sviluppo e favorendone l'apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale culturale, sportivo e ricreativo volto a migliorare la qualità della vita.
3. A tali fine, il Comune di Rivoli ne assicura il coinvolgimento attivo, intraprendendo forme di collaborazione e di partecipazione nelle fasi di programmazione, progettazione e attuazione dei propri interventi per la comunità secondo i principi e le modalità di cui all'art. 55 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti CTS), anche attraverso l'istituzione di apposite Consulte comunali di settore di cui all'art. 36 dello Statuto Comunale.
4. L'istituzione dell'albo delle Associazione e degli enti del Terzo Settore è finalizzata, pertanto, a facilitare i rapporti tra i soggetti di cui sopra e l'Amministrazione comunale e a promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo e del volontariato nell'ambito del territorio comunale, raccogliendo e mantenendo aggiornato l'elenco di tutte le realtà in esso operanti.

Art. 2 - Oggetto dell'Albo

1. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione nell'Albo Comunale delle Associazioni, quest'ultime anche prive di personalità giuridica, e degli Enti del Terzo Settore, purché senza scopo di lucro, che operano con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in coerenza con quanto espresso nei propri fini, ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dalle normative vigenti in materia e dallo Statuto Comunale.
2. L'iscrizione a detto Albo costituisce titolo sia per la partecipazione alle Consulte permanenti di settore che il Consiglio Comunale ha istituito e riterrà di istituire, sia per la partecipazione attiva alla definizione degli orientamenti programmatici e degli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale ed è presupposto imprescindibile per gli Enti del Terzo Settore, delle Associazioni delle organizzazioni di volontariato per concludere accordi di collaborazione temporanei o continuativi e stipulare convenzioni.
3. L'Albo viene diviso in settori, in base alle diverse aree di competenza e di attività dell'Amministrazione Comunale e di *"interesse generale"*:

CULTURA: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività, culturali, artistiche, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni, l'educazione permanente degli adulti.

SOCIALE: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, delle politiche giovanili, delle pari opportunità e delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà, al sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi altra emarginazione.

SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica motoria e sportiva nonché dei corretti stili di vita;

AMBIENTE E TERRITORIO: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici; tutela degli animali e prevenzione del randagismo

IMPEGNO CIVILE: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela dei diritti umani, civili, sociali e della promozione del volontariato, della protezione civile e della cooperazione internazionale.

COMBATTENTISTICA E DI ARMA.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Hanno facoltà di iscriversi all'Albo:

- a) gli Enti del Terzo Settore che abbiano la sede da almeno un anno sul territorio comunale;
- b) le libere forme associative, i comitati, le associazioni non riconosciute, fiscalmente registrate/i, aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista civile, sociale, culturale, sportivo, ambientale, senza scopo di lucro, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che abbiano la sede da almeno un anno sul territorio comunale;
- c) le associazioni a carattere nazionale o regionale, dotate di personalità giuridica, che svolgono, con una sezione locale, attività in Rivoli da almeno un anno.

2. Possono altresì iscriversi all'Albo quelle organizzazioni senza scopo di lucro disciplinate dal libro I del codice civile o da leggi speciali, purché svolgano comunque in via esclusiva o principale una o più attività di "interesse generale" quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli enti sportivi dilettantistici che optino per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche (art. 90, l. 289/02, art. 148 Tuir, artt. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2. Tuir, ecc.) che optino per l'iscrizione al registro del CONI;
- gli Enti ecclesiastici che abbiano costituito il "Ramo Terzo Settore".

3. L'iscrizione all'Albo avverrà in considerazione della sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni in capo alle organizzazioni richiedenti:

- costituzione da almeno 12 mesi dalla presentazione dell'istanza;
- sede operativa nel territorio comunale;
- in caso di sede operativa in altro Comune, operatività dell'ente in modo effettivo e continuato da almeno un anno nel territorio di Rivoli;
- compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
- democraticità della struttura associativa, assenza di discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali;
- non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria;

- assenza, nei confronti delle cariche direttive, di provvedimenti definitivi riferiti ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");
- assenza, nei confronti di cariche direttive, di condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori laddove presenti.

Art. 4 - Modalità di iscrizione all'Albo – Aggiornamento e cancellazione

1. L'adesione all'Albo è subordinata a specifica richiesta scritta, tramite apposita modulistica resa disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Rivoli approvata, previa istruttoria condotta dal servizio competente per l'accertamento dei requisiti richiesti.
2. La domanda di iscrizione all'Albo conterrà un'apposizione sezione destinata alla richiesta di inserimento alla partecipazione dei lavori e delle attività delle Consulte comunali di settore istituite dal Consiglio Comunale.
3. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - statuto e atto costitutivo del richiedente;
 - dichiarazione attestante l'organigramma dei membri del consiglio direttivo in carica se non deducibile dallo statuto o dall'atto costitutivo;
 - scheda riassuntiva delle attività svolte accompagnata da ogni documentazione (dichiarazioni, articoli di stampa, relazione) atta a dimostrare la presenza nel tessuto sociale in cui opera;
 - ultimo bilancio consuntivo approvato;
 - fotocopia di un documento valido del rappresentante legale;
 - copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Legge 117/2017) e/o copia dell'Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad altri organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari riconosciuti. Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi albi regionali o provinciali devono produrre la copia del decreto di iscrizione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero e data di iscrizione). Le associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione riconosciuti dal CONI, devono produrre la copia dell'atto di affiliazione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero, data di iscrizione, federazione e disciplina sportiva);
 - dichiarazione di eventuali affiliazioni ad Enti riconosciuti;
 - dichiarazione di appartenenza ad Enti ed Organizzazioni di livello sovra comunale.
4. L'iscrizione all'Albo Comunale è disposta con determinazione del Dirigente responsabile della Direzione servizi amministrativi e alla persona entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previo accertamento dei requisiti richiesti.

5. Il termine di 30 giorni si intende sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione deve comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
6. Il provvedimento finale di iscrizione o di esclusione dall'Albo verrà comunicato formalmente all'associazione/ente richiedente.
7. In fase di prima istituzione dell'Albo, il termine di cui al comma 1 è elevato a 60 giorni. Resta fermo il termine di 30g per la presentazione delle integrazioni.
8. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo competono al Servizio per la Cultura, Associazionismo e per la comunicazione.
9. Coloro che risultano iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare al suindicato servizio qualsivoglia variazione dei dati dichiarati nell'istanza d'iscrizione entro e non oltre 30 giorni dalla decorrenza della variazione e ad inoltrare annualmente il bilancio o, in alternativa, il rendiconto, entro il medesimo termine (30 g) dall'approvazione.
10. Il Servizio per la cultura, associazionismo e per la comunicazione provvede alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'iscrizione entro la data del 31.12. di ogni anno.
11. La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su istanza formale del Rappresentante Legale dell'Associazione o dell'Ente del Terzo Settore.
12. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, dal Dirigente responsabile della Direzione servizi amministrativi e alla persona, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c) qualora l'attività svolta non corrisponda ai fini dichiarati o agli scopi statutari;
 - d) qualora l'associazione o ente abbia svolto iniziative o attività di qualunque genere con contenuti in contrasto ai valori della Costituzione, delle leggi vigenti e della morale pubblica.
13. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione o Ente interessato.
14. L'Associazione o Ente cancellato non può richiedere nuovamente l'iscrizione se non è decorso almeno un anno dall'atto di cancellazione, alla luce della verifica del ripristino dei requisiti richiesti.

Art. 5 - Diritti delle Associazioni e degli enti del Terzo Settore iscritti all'Albo

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici e del patrocinio ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i.

Art. 6 - Obblighi delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore sono tenute a fornire adeguate informazioni circa l'attività associativa e garantire l'accesso alle informazioni in loro possesso nei limiti e nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy.

2. Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore assicurano la propria disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale e con le altre realtà associative ed istituzioni locali per gli eventi e le occasioni di rilievo per la comunità compatibilmente con le rispettive aree di competenza.

Art. 7 - Esclusioni dall'Albo

1. Non possono essere iscritte all'Albo le seguenti realtà associative:
 - a) i partiti politici ovvero i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, nonché i gruppi che, in ragione della loro denominazione, consentano l'immediato riconoscimento in una delle indicazioni del presente periodo;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c) le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - d) i gruppi religiosi e parrocchiali o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione;
 - e) le associazioni o enti, comunque strutturati o denominati, che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica.

Art. 8 - Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti, in particolare il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", il D.Lgs. 276/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e il vigente Statuto Comunale.